



Mandato di arresto europeo e garanzie di risocializzazione del condannato: tutela anche all’extracomunitario radicato nello Stato di esecuzione

Chiara Amalfitano*

SOMMARIO: 1. Premessa: le tappe di un percorso tormentato. – 2. L’ordinanza di rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale. – 3. Le conclusioni dell’avvocato generale. – 4. La sentenza della Corte di giustizia. – 5. Le “ricadute” nell’ordinamento italiano della sentenza della Corte di giustizia.

1. Tra i motivi di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo (MAE) l’art. 4, n. 6, della decisione quadro (DQ) 2002/584/GAI¹ annovera quello che consente di non eseguire un MAE esecutivo emesso nei confronti di un cittadino dello Stato membro di esecuzione o di soggetto che ivi risiede o dimori, a condizione che tale

* Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Milano. Lo scritto è dedicato al professor Giuseppe Tesauro, giudice redattore della sentenza della Corte costituzionale n. 227/2010 (su cui *infra*), per le ragioni illustrate in C. AMALFITANO, *Il Professor Tesauro e la sentenza n. 227/2010 della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Giuseppe Tesauro, un uomo, un europeista. Atti del convegno in memoria, Napoli, 1-2 luglio 2022*, Napoli, 2023, p. 155 ss., scaricabile al seguente indirizzo www.aisdue.eu/giuseppe-tesauro-un-uomo-un-europeista-atti-del-convegno-in-memoria-napoli-1-2-luglio-2022/.

¹ In *GUCE*, 18 luglio 2002, L 190, p. 1.

Stato si impegni ad eseguire, conformemente al suo diritto interno, la pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

Il legislatore italiano, nel trasporre tardivamente la DQ MAE con legge 22 aprile 2005, n. 69², aveva predisposto tale garanzia soltanto a favore dei cittadini, escludendo dalla sfera di operatività della previsione – finalizzata ad assicurare il reinserimento sociale del condannato dopo l’espiazione della pena – le persone ricercate che, pur residenti o dimoranti in Italia, non avessero la cittadinanza italiana (v. art. 18, comma 1, lett. *r*). La scelta del nostro legislatore è stata censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 227/2010³, seppur limitatamente – ma diversamente non avrebbe potuto essere alla luce delle fattispecie oggetto delle ordinanze di remissione della Corte di cassazione⁴ – alla posizione dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea legittimamente ed effettivamente residenti o dimoranti in Italia, che sono stati così assimilati, quanto alla garanzia in parola, ai cittadini italiani⁵.

Il legislatore delegante è poi intervenuto nel 2019 a codificare nel testo della legge n. 69/2005 la soluzione di cui alla pronuncia additiva della Corte costituzionale⁶. Continuano, tuttavia, a restare esclusi dalla

² La legge – che contiene Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – è pubblicata in *GURI*, 29 aprile 2005, n. 98.

³ Sentenza della Corte costituzionale del 24 giugno 2010, n. 227, ECLI:IT:COST:2010:227.

⁴ In uno con il fatto che l’art. 18 TFUE, di cui anche si configurava la violazione, sancisce, come noto, il divieto di non discriminazione in base alla nazionalità solo tra cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.

⁵ La Consulta ha infatti ritenuto costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., l’art. 18, comma 1, lett. *r*, legge n. 69/2005, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, subordinatamente all’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. Per un commento alla sentenza n. 227/2010 sia consentito rinviare a C. AMALFITANO, *Il mandato d’arresto europeo nuovamente al vaglio della Consulta*, in *Il diritto dell’Unione europea*, 2011, p. 183 ss.

⁶ V. legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), in *GURI*, 18 ottobre 2019, n. 245, il cui art. 6 aveva modificato l’art. 18 della legge n. 69/2005, stabilendo al nuovo art. 18-*bis*, comma 1, lett. *c*, che la Corte di appello può rifiutare la consegna “se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione

garanzia in parola – anche dopo le modifiche apportate alla legge del 2005 dal legislatore delegato nel 2021⁷ – gli extracomunitari pur residenti o dimoranti in Italia, con un persistente disallineamento tra il motivo di rifiuto di esecuzione del MAE delineato nel nostro ordinamento e l’art. 4, punto 6, DQ MAE, che pone sullo stesso piano cittadini, residenti e dimoranti in uno Stato membro, senza alcun riferimento allo *status civitatis* di queste due ultime categorie di soggetti. E – pare opportuno ricordarlo non solo ai fini del giudizio qui esaminato, ma anche in vista di un futuro intervento del legislatore italiano per “recepire” le indicazioni della Corte di giustizia (anche lato esecuzione di MAE processuale, *ex art. 19 della legge n. 69/2005*⁸) – la testé menzionata novella del 2021 ha limitato la concessione della garanzia in parola (rifiuto della esecuzione di MAE per scontare la pena in Italia) ai cittadini di altri Stati membri che risiedano o dimorino in

europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”.

⁷ V. il d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, in *GURI*, 5 febbraio 2021, n. 30, su cui v., per tutti, M. BARGIS, *Meglio tardi che mai. Il nuovo volto del recepimento della decisione quadro relativa al m.a.e. nel d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10: una prima lettura*, in *Sistema penale*, n. 3, 2021, p. 63 ss.; V. PICCIOTTI, *La riforma del mandato di arresto europeo. Note di sintesi a margine del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10*, in *La legislazione penale*, 12 aprile 2021; S. MONTALDO, L. GROSSIO, *La riforma della disciplina di recepimento del mandato di arresto europeo: il nuovo assetto dei limiti all’esecuzione della richiesta di consegna*, in *fsjeurostudies.eu*, n. 3, 2021, p. 95 ss.

⁸ Nella formulazione originaria, tale disposizione prevedeva che rispetto ad un MAE processuale la consegna del ricercato per lo svolgimento del processo nello Stato di emissione potesse subordinarsi (in linea con quanto disposto dall’art. 5, n. 3, della DQ MAE) alla riconsegna in Italia per l’esecuzione della pena (eventualmente comminata), a prescindere dallo *status civitatis* del consegnando, e dunque non soltanto se si trattava di cittadino ma anche di residente o dimorante in Italia, fosse esso comunitario o extracomunitario. Con le modifiche introdotte dal d. lgs. n. 10/2021, la garanzia in parola viene riservata, oltre che ai cittadini italiani, ai soli cittadini comunitari che presentino un radicamento stabile e continuativo con il territorio italiano: v. *infra*, nota 19.

Italia da almeno cinque anni⁹ (coerentemente, peraltro, con quanto ritenuto legittimo dalla Corte di giustizia nella sentenza *Wolzenburg*¹⁰).

La persistente lacuna¹¹ della nostra normativa di attuazione della DQ MAE con riguardo agli extracomunitari residenti/dimoranti in Italia è stata oggetto di una questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, già nel febbraio 2020¹², ovvero prima che fosse sottoposta alla Consulta la questione nel giudizio esaminato in queste pagine. Tuttavia, specie in considerazione delle consistenti modifiche apportate alla legge n. 69/2005 con la citata legge di delegazione europea del 2019 prima e con il decreto legislativo delegato del 2021 poi¹³, il giudice delle leggi – con ordinanza n. 60/2021¹⁴ – ha preferito restituire gli atti al giudice *a quo*. Il Supremo Collegio, evidentemente animato, nella sua decisione, dall'esigenza di assicurare comunque tutela al destinatario del MAE, ha finito con il ritenere operativa anche rispetto all'extracomunitario la garanzia in parola, seppur con una interpretazione dello *ius superviens* in combinato con il dettato normativo preesistente non del tutto condivisibile (non per il risultato cui giunge, quanto per l'*iter* argomentativo seguito)¹⁵.

⁹ V. il nuovo art. 18 *bis*, comma 2, della legge n. 69/2005 (modificata dal d. lgs. n. 10/2021) stabilisce infatti che “[q]uando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente *residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni*, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno” (corsivo aggiunto).

¹⁰ Sentenza della Corte del 6 ottobre 2009, causa C-123/08, *Wolzenburg*. Il giudice del Kirchberg ha ivi ritenuto legittima una legge nazionale (nel caso, quella dei Paesi Bassi) che subordina l'applicazione del motivo di rifiuto, in caso di soggetti cittadini di altri Stati membri, al soggiorno legale e continuativo per cinque anni sul proprio territorio.

¹¹ Tale, personalmente, la ho sempre ritenuta: v. in particolare le osservazioni in C. AMALFITANO, M. ARANCI, *Mandato d'arresto europeo ed extracomunitario residente o dimorante in Italia: ancora nessuna tutela da parte della Corte costituzionale (né del legislatore)*, Nota a Corte cost., ord. 1° aprile 2021, n. 60, Pres. Coraggio, Red. Viganò, in *Sistema penale*, n. 10, 2021, p. 5 ss.; ma anche già in C. AMALFITANO, *Il mandato d'arresto europeo nuovamente al vaglio della Consulta*, cit.

¹² Cass., sez. VI, ordinanza del 4 febbraio 2020, n. 10371/20, in *DeJure*.

¹³ V. *supra*, note 6 e 7.

¹⁴ Ordinanza della Corte costituzionale del 1° aprile 2021, n. 60, ECLI:IT:COST:2021:60.

¹⁵ V. Cass., sez. VI, 1° ottobre 2021, n. 35953/21, in *Dejure*. Sulle perplessità suscitate da tale decisione della Corte di cassazione e così sulla richiamata ordinanza n. 60/2021

2. Un analogo incidente di legittimità costituzionale sul profilo ancora controverso del motivo di rifiuto in parola e sempre nella sua formulazione “originaria”, ovvero non ancora limitata nella sua operatività temporale dal legislatore delegato, è stato promosso nell’ottobre 2020 anche dalla Corte d’appello di Bologna¹⁶. La scarna ordinanza di rimessione del giudice emiliano verte, infatti, sulla legittimità costituzionale dell’art. 18-*bis*, comma 1, lett. *c*, della legge n. 69/2005¹⁷, nella misura in cui, non consentendo il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato terzo, stabilmente residente o dimorante in Italia, non assicurerebbe una tutela adeguata della vita familiare, in contrasto con gli artt. 2 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e all’art. 17, par. 1, Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché con gli artt. 11 e 117 Cost., in riferimento all’art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CdfUE)¹⁸. L’illegittimità della disposizione censurata deriverebbe dalla parziale ingiustificata attuazione dell’art. 4, n. 6, DQ MAE, trasposto in modo da escluderne *tout court* l’applicazione al soggiornante o dimorante non “comunitario”.

La Consulta, in un esame della fattispecie ben più approfondito di quello effettuato dal giudice rimettente, ha rilevato quattro profili di illegittimità costituzionale della normativa interna controversa, sostanzialmente ricalcando le censure che le erano state rivolte già dalla Corte di cassazione nella menzionata ordinanza del febbraio 2020, con riferimento a: (i) gli artt. 11 e 117 Cost., per l’inesatta trasposizione della DQ MAE; (ii) l’art. 27, co. 3, Cost., per la violazione del principio della finalità rieducativa della pena; (iii) gli artt. 2 e 117 Cost., con riguardo alla tutela della vita familiare; (iv) l’art. 3 Cost., per la disparità

della Corte costituzionale, in uno con le ampie modifiche apportate alla legge n. 69/2005 da legislatore delegante (con la citata legge n. 117/2019, c.d. legge di delegazione europea 2018) e delegato (con il citato d. lgs. n. 10/2021), v. C. AMALFITANO, M. ARANCI, *Mandato d’arresto europeo ed extracomunitario residente o dimorante in Italia*, cit.

¹⁶ Corte app. Bologna, sez. I penale, ordinanza 27 ottobre 2020, Pres. Est. Ghedini, in *GURI*, 1^a Serie Speciale, 14 aprile 2021, n. 15, p. 51.

¹⁷ Quale modificata dalla legge di delegazione europea 2018: v. *supra*, nota 6.

¹⁸ Si noti che nel dispositivo dell’ordinanza compaiono quali parametri di costituzionalità anche gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., senza tuttavia che sia condotto nel merito alcun esame in ordine all’illegittimità costituzionale rispetto ad essi.

di trattamento derivante dal raffronto tra l'art. 18-*bis*, comma 1, lett. *c*, e l'art. 19, comma 1, lett. *c*, legge n. 69/2005, che (per come allora formulato, ovvero prima delle modifiche apportate dal legislatore delegato nel 2021) rispetto al MAE processuale consentiva di procedere alla consegna del ricercato per lo svolgimento del processo nello Stato di emissione subordinatamente alla riconsegna in Italia per l'esecuzione della pena (eventualmente comminata), a prescindere dallo *status civitatis* del consegnando, e dunque non soltanto se si trattava di cittadino ma anche di residente o dimorante in Italia¹⁹.

Il giudice delle leggi, quindi, diversamente da quanto accaduto nel caso risolto con la citata ordinanza n. 60/2021, ha potuto desumere dal fascicolo processuale che il consegnando nel caso in esame è un soggetto extracomunitario (cittadino moldavo) presente in Italia da più di cinque anni (parametro temporale che, come visto, ha assunto rilievo – seppur limitatamente ai cittadini comunitari – in base alle modifiche legislative del 2021) e ivi stabilmente convive con una donna residente in Italia e con il figlio dodicenne. Esso ha altresì rilevato che anche nella nuova disciplina introdotta nel 2021 è impedito all'autorità giudiziaria rifiutare la consegna di cittadini di Stati terzi, destinatari di MAE esecutivo, che dimorino o risiedano in Italia²⁰. Perciò, posto che

¹⁹ Con le modifiche introdotte dal d. lgs. n. 10/2021, la garanzia in parola è riservata, come accennato, ai soli cittadini comunitari che presentino un radicamento stabile e continuativo con il territorio italiano. Infatti, l'art. 19, comma 1, lett. *b*, della legge n. 69/2005 oggi recita: “L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, è subordinata alle seguenti condizioni: [...] b) se il mandato di arresto europeo è stato emesso *ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni*, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviaa nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione” (corsivi aggiunti).

²⁰ Perplessità rispetto al tenore letterale dell'art. 18-*bis*, comma 2, della legge n. 69/2005 (quale modificato dal d. lgs. n. 10/2021) nella misura in cui non contempla gli extracomunitari tra i soggetti cui può applicarsi il motivo ostativo in esame sono rinvenibili anche in una sentenza della Corte di cassazione di maggio 2021 in cui, pur dichiarandosi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in parola in relazione agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del rifiuto facoltativo della consegna i cittadini di altro Stato membro UE che non abbiano maturato una permanenza sul territorio italiano di almeno cinque anni, evidenzia come tale giudizio non sia assoluto, facendo “salva

l'accoglimento della questione di legittimità dell'art. 18-*bis*, comma 1, lett. c, legge n. 69/2005, anche nella sua formulazione previgente, implicherebbe la possibilità, per la Corte d'appello, di rifiutare la consegna e disporre l'esecuzione della pena in Italia, e considerata "la necessità di pervenire al più presto a una complessiva chiarificazione, nell'ordinamento italiano e nell'intero spazio giuridico dell'Unione, circa i possibili legittimi motivi di rifiuto dell'esecuzione di mandati di arresto europei ai fini dell'esecuzione della pena relativi a cittadini di paesi terzi"²¹, la Corte costituzionale ha deciso di non restituire gli atti al giudice *a quo* e di sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Evidenziando l'elemento differenziante rispetto alle fattispecie già vagliate dal giudice del Kirchberg – *i.e.*, nel caso in esame rileva una disciplina nazionale di trasposizione dell'art. 4, n. 6, DQ MAE che esclude in modo assoluto e automatico l'applicazione del motivo di rifiuto nei confronti di cittadini di Paesi terzi dimoranti o residenti sul territorio di uno Stato membro, mentre la Corte di giustizia si è ad oggi pronunciata soltanto rispetto a discipline nazionali aventi ad oggetto MAE emessi nei confronti di cittadini dell'Unione europea²² – la Corte

ogni considerazione relativa al diverso profilo che involge l'omessa previsione della posizione del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea": v. Cass., sez. VI, 6 maggio 2021, n. 18124/21, punto 5, in *DeJure*, su cui v. V. PICCIOTTI, *Una nuova pronuncia della Cassazione sulla riforma del mandato di arresto europeo: manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale sul rifiuto di consegna del cittadino UE residente in Italia (art. 18-bis, co. 2, legge n. 69 del 2005)*, in *Sistema penale*, 4 giugno 2021.

²¹ V. ordinanza della Corte costituzionale del 18 novembre 2021, n. 217, ECLI:IT:COST:217, punto 5 del considerato in diritto. Su tale ordinanza di rinvio pregiudiziale, che ha dato vita alla causa C-700/21 – e su quella "gemella" n. 216/2021 (che ha dato vita alla causa C-699/21, decisa dalla Corte di giustizia con sentenza 18 aprile 2023, *E.D.L.*) – v. C. AMALFITANO, M. ARANCI, *Mandato di arresto europeo e due nuove occasioni di dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia*, Nota a Corte cost., ordd. 18 novembre 2021, nn. 216 e 217, Pres. Coraggio, Red. Viganò, in *Sistema penale*, n. 1, 2022, p. 5 ss.; S. BARBIERI, *La "restaurazione" del giudice penale e la "garanzia" della Consulta: in margine alle ordinanze n. 216 e n. 217 del 2021*, in *Sidiblog*, 7 dicembre 2021; A. DAMATO, *Mandato d'arresto europeo e diritti fondamentali: le ordinanze n. 216/2021 e n. 217/2021 della Corte costituzionale*, in *I Post di AISDUE*, 22 gennaio 2022; S. MONTALDO, S. GIUDICI, *Nuove opportunità di tutela degli individui nel sistema del mandato d'arresto europeo: le ordinanze 216 e 217 del 2021 della Corte costituzionale*, in *La Legislazione penale*, 27 marzo 2022.

²² V., in particolare, sentenza della Corte del 17 luglio 2008, causa C-66/08, *Kozłowski*, in cui sono state chiarite le nozioni di residente (colui che abbia collocato

costituzionale ha quindi formulato due quesiti pregiudiziali, chiedendo alla Corte di giustizia (i) se l'art. 4, n. 6, DQ MAE, interpretato alla luce dell'art. 1, par. 3, DQ MAE e dell'art. 7 CdfUE, osti a una disciplina, quale quella italiana, che precluda in modo assoluto e automatico all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di Stati terzi che dimorino o risiedano nel proprio territorio, a prescindere dai legami ivi instaurati; (ii) e, in caso di risposta affermativa al primo quesito, di indicare i requisiti in base ai quali valutare il radicamento del soggetto e dalla cui sussistenza deve discendere il rifiuto dell'esecuzione del MAE.

3. La causa è stata sottoposta a trattamento prioritario²³ e, dopo l'udienza svoltasi l'11 ottobre 2022, l'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona ha presentato le proprie conclusioni il 15 dicembre 2022²⁴.

Rispetto al primo quesito, il ragionamento dell'avvocato generale si snoda nell'esame: (a) del potere discrezionale degli Stati nell'attuazione dell'art. 4, n. 6, DQ MAE; (b) dell'interpretazione di

la propria residenza effettiva nello Stato di esecuzione) e di dimorante (colui che, pur non essendo residente, abbia soggiornato stabilmente nello Stato di esecuzione, in modo da instaurare legami analoghi, con quel territorio, a quelli del residente); la citata sentenza *Wolzenburg*, in cui si è stabilito che gli Stati membri hanno la facoltà di restringere le situazioni nelle quali il motivo ostativo in parola è invocato, purché le distinzioni siano proporzionate e ragionevolmente giustificate; la sentenza del 5 settembre 2012, causa C-42/11, *Lopes Da Silva Jorge*, in cui si è affermato che una legislazione interna non può escludere l'applicazione dell'art. 4, n. 6, DQ MAE ai cittadini di Stati membri diversi dal proprio che dimorino o risiedano sul territorio nazionale, a prescindere da qualsiasi valutazione sui legami instaurati.

²³ Ai sensi dell'art. 53, par. 3, del regolamento di procedura della Corte (RP CG), e tenendo conto dell'importanza delle questioni sollevate, ma respingendo la richiesta formulata dalla Corte costituzionale di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato ex art. 105 RPCG. Come si legge ai punti 27-28 della sentenza della Corte di giustizia (6 giugno 2023, causa C-700/21, *O.G.*), infatti, “secondo costante giurisprudenza, l'applicazione del procedimento accelerato non dipende dalla natura, in quanto tale, della controversia, bensì dalle circostanze eccezionali proprie del caso di specie, le quali devono dimostrare l'urgenza straordinaria di statuire su tali questioni. [...] la circostanza che la causa verta su uno o più aspetti essenziali del meccanismo di consegna istituito dalla decisione quadro 2002/584 non costituisce una ragione che dimostra un'urgenza straordinaria, com'è invece necessario per giustificare un trattamento accelerato. Lo stesso dicasi per la circostanza che un numero rilevante di soggetti sia potenzialmente interessato dalle questioni sollevate”.

²⁴ V. sentenza *O.G.*, cit.

questo articolo dal punto di vista del diritto all'uguaglianza; (c) dell'eventuale incidenza – per fornire una risposta al giudice *a quo* – di altri diritti fondamentali tutelati dalla CdfUE²⁵.

Con riguardo alla discrezionalità degli Stati membri nell'attuare i motivi facoltativi di non esecuzione di un MAE, l'avvocato generale – in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia – ha ricordato come essi sono liberi di non recepirli (con la conseguenza che l'autorità giudiziaria nazionale non potrà rifiutare l'esecuzione di un MAE), ma che, laddove decidano di trasporli, devono rispettare i diritti fondamentali e la formulazione della disposizione rilevante, la finalità che essa persegue e il contesto in cui essa si colloca. L'art. 4, n. 6, della DQ MAE non dà alcun rilievo alla cittadinanza del soggetto ricercato, ponendo residenti e dimoranti sullo stesso piano dei cittadini dello Stato di esecuzione del MAE; esso mira ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena a cui è stata condannata; e la stessa *ratio* (e vocazione inclusiva, a prescindere dalla cittadinanza del condannato) è sottesa alla decisione quadro 2008/909/GAI²⁶ (richiamata anche dalla Corte costituzionale nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale²⁷), che (ai sensi del suo art. 25) deve trovare applicazione per dare esecuzione alle pene nei casi rientranti nell'art. 4, n. 6, DQ MAE.

Con riguardo al secondo profilo (sub *b*), il ragionamento dell'avvocato generale pare quasi *tranchant* nella sua estrema sinteticità. Pur riconoscendo che lo *status* giuridico dei cittadini di paesi terzi non può essere equiparato, in generale, a quello dei cittadini degli Stati membri, egli – partendo dalla considerazione che la differenza di trattamento tra i primi e i secondi non può (pre)valere quando lo stesso diritto derivato dell'Unione prevede, esplicitamente o implicitamente,

²⁵ V. conclusioni alla causa *O.G.*, cit., punti 27-57.

²⁶ Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, in *GUUE*, 5 dicembre 2008, L 327, p. 27.

²⁷ La Corte costituzionale ha in particolare posto l'accento sul considerando n. 7 della DQ 2008/909/GAI, che pare ricomprendere nella sfera di operatività del meccanismo di cooperazione anche gli individui non cittadini dell'Unione, in quanto si fa ivi riferimento a un mero dato fattuale (il luogo ove il condannato vive e soggiorna da almeno cinque anni legalmente e ove manterrà un diritto di soggiorno permanente), senza menzionare lo *status civitatis*.

un regime uniforme per entrambe le categorie – ha concluso nel senso che occorre assicurare il principio di uguaglianza di cui all’art. 20 CdfUE e all’art. 2 TUE, che confermano (al pari dei rilievi di cui al primo profilo sopra esaminato) che la normativa italiana di recepimento del motivo ostativo in questione non è compatibile con l’art. 4, n. 6, DQ MAE, comprensivo (come visto) non solo dei cittadini dello Stato di esecuzione, ma anche dei soggetti ivi residenti o dimoranti. Il potere discrezionale in sede di recepimento di tale motivo ostativo non può, infatti, tradursi in regole che trattano i cittadini di paesi terzi in modo peggiore rispetto ai cittadini di uno Stato membro. Come rilevato anche dalla Commissione in giudizio, in base alla *ratio* sottesa alla previsione in esame, la situazione di un cittadino di un paese terzo che risiede effettivamente nello Stato di esecuzione è comparabile a quella di un cittadino di uno Stato membro e la residenza, stabile ed effettiva, di un cittadino di un paese terzo implica, in linea di principio, un grado di inserimento nel paese in cui dimora equivalente a quello dei cittadini di quest’ultimo, idoneo a facilitarne il reinserimento sociale dopo avervi scontato la pena detentiva cui è stata condannato. Ne consegue, con riguardo al terzo profilo (sub *c*), che l’avvocato generale ha ritenuto non necessario esaminare la rilevanza di altri diritti (in specie quelli alla vita privata e familiare, anche nella prospettiva del minore, ovvero gli artt. 7 e 24, par. 3, CdfUE) – su cui si era diffusamente concentrata la Corte costituzionale nella sua ordinanza di rinvio pregiudiziale²⁸ – per

²⁸ Al fine di valorizzare i legami instaurati con il tessuto sociale locale quale parametro da contemperare con le istanze di sicurezza e di tutela dell’ordine pubblico poste a fondamento della decisione di allontanamento, la Consulta ha richiamato nella sua ordinanza di rinvio pregiudiziale anche la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (in *GUUE*, 23 gennaio 2004, L 16, p. 44), in particolare l’art. 12, par. 4, che impone all’autorità di verificare, in caso di allontanamento di un soggiornante di lungo periodo, in caso di minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, la durata del soggiorno (lett. *a*), le conseguenze per l’interessato e i familiari (lett. *c*) nonché i vincoli con il paese di soggiorno (lett. *d*), e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (in *GUUE*, 3 ottobre 2003, L 251, p. 12), il cui art. 17 impone agli Stati membri, in caso di allontanamento del soggiornante o dei suoi familiari, di prendere nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona, nonché la durata del soggiorno. Essa ha altresì richiamato la giurisprudenza della Corte EDU (da ultimo, sentenza del 24 novembre 2020, ric. n. 80343/17, *Unuane c. Regno Unito*, in *hudoc.echr.coe.int* e giurisprudenza ivi citata), che ha riconosciuto che un *vulnus* del diritto alla vita privata e familiare può conseguire alle decisioni di allontanamento

valutare la compatibilità della norma interna con quella dell'Unione, pur rilevando che è indubbio che è più facile per il condannato coltivare i propri legami familiari nello Stato in cui si trova il centro dei suoi interessi vitali, ovvero nello Stato di residenza effettiva.

Con riferimento al secondo quesito pregiudiziale²⁹, l'avvocato generale ha innanzitutto ricordato che, una volta recepito da parte del legislatore nazionale il motivo facoltativo di non esecuzione del MAE, l'autorità giudiziaria deve poter valutare, caso per caso, se sono soddisfatte le condizioni di cui al motivo facoltativo in questione e quindi poter decidere discrezionalmente se rifiutare o meno l'esecuzione³⁰, valutando il "legittimo interesse" ad eseguire la pena nello Stato di esecuzione del MAE (che diventerebbe Stato di esecuzione della pena), alla luce delle effettive possibilità di reinserimento sociale del condannato.

L'avvocato generale ha, quindi, preso in esame i criteri che devono essere tenuti in considerazione dall'autorità giudiziaria volta a volta competente per decidere il caso sottoposto alla sua attenzione, richiamando anche qui le indicazioni di cui alla DQ 2008/909 e, altresì, la giurisprudenza relativa al radicamento stabile ed effettivo dei cittadini comunitari nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza³¹, giurisprudenza che deve applicarsi (e diversamente non potrebbe essere visto il ragionamento sopra svolto) anche ai fini di verificare il legame dell'extracomunitario con lo Stato membro di esecuzione. Alla luce dei criteri rilevanti – tra cui figurano (l'elenco non deve considerarsi esaustivo) "la durata di soggiorno precedente, la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona ricercata nello Stato membro di esecuzione (unitamente, se del caso, all'assenza di questi stessi vincoli nel paese d'origine), il suo grado di integrazione e i legami linguistici, culturali, lavorativi, sociali o economici che ha instaurato in tale Stato membro"³² –, l'esecuzione può (*rectius*, dovrebbe a quel punto) essere rifiutata se il livello di inserimento è tale

di uno straniero dal territorio nazionale nel quale questi abbia instaurato significativi rapporti sociali, familiari, lavorativi e affettivi.

²⁹ V. conclusioni alla causa *O.G.*, cit., punti 58-78.

³⁰ V. già sentenza della Corte del 29 giugno 2017, causa C-579/15, *Poplawski*, punti 21 e 23.

³¹ V. in particolare la giurisprudenza richiamata *supra* alla nota 22.

³² V. conclusioni alla causa *O.G.*, cit., punti 77-78.

per cui le probabilità di reinserimento del condannato sono significativamente più favorevoli nello Stato membro di esecuzione che in quello di emissione.

Da tutto quanto precede, l'avvocato generale ha concluso la propria analisi suggerendo alla Corte di giustizia di risolvere i quesiti pregiudiziali ad essa sottoposti nel senso che (i) l'art. 4, n. 6 della DQ MAE dev'essere interpretato nel senso che “osta a una normativa nazionale che, dopo avere scelto di recepire il corrispondente motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d'arresto europeo ai fini all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, *preclude in maniera assoluta alle autorità giudiziarie dell'esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo*”; e che (ii) “[i] *criteri pertinenti per stabilire un legame sufficiente tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione sono tutti quelli che, valutati nel loro insieme, consentono di presumere che, una volta scontata la pena in detto Stato, le possibilità di reinserimento di tale persona, a prescindere dalla sua cittadinanza, siano maggiori che nello Stato membro di emissione. La precedente durata del soggiorno, la natura e le condizioni di soggiorno della persona ricercata, nonché i suoi legami familiari, linguistici, culturali, lavorativi, sociali ed economici con lo Stato membro di esecuzione sono elementi che, insieme ad altri, devono essere presi in considerazione, a tale riguardo, dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione*”³³.

4. La Corte di giustizia si è pronunciata in Grande Sezione con sentenza del 6 giugno 2023³⁴, accogliendo i suggerimenti dell'avvocato generale: nel rilevare la sostanziale incompatibilità della normativa italiana controversa con il motivo ostativo di cui all'art. 4, par. 6, DQ 2002/584, essa fornisce all'autorità giudiziaria chiamata a dare esecuzione al mandato di arresto elementi utili al fine di valutare i legami tra il soggetto ricercato e il territorio dello Stato membro di esecuzione, assicurandogli l'esecuzione della pena o misura di

³³ *Ibidem*, punto 79, corsivi aggiunti.

³⁴ V. *supra*, nota 23.

sicurezza in questo Stato nella misura in cui sussista una integrazione tale da far presumere che siffatta esecuzione contribuirà al suo reinserimento sociale, e così soddisfacendo la *ratio* sottesa al motivo ostativo in parola.

Dopo una breve premessa sulle finalità della decisione quadro ed un richiamo alla propria giurisprudenza consolidata in virtù della quale i motivi ostativi all'esecuzione di un MAE sono tassativi e, in quanto eccezioni al funzionamento del meccanismo di cooperazione basato sul principio del reciproco riconoscimento, da interpretare restrittivamente³⁵, la Corte di giustizia ha ricordato – al pari dell'avvocato generale – che gli Stati membri godono di discrezionalità nella trasposizione dei motivi ostativi facoltativi (potendo anche decidere di non recepirli), ma altresì che siffatto margine discrezionale non è illimitato, dovendo essi *in primis* rispettare nella trasposizione – conformemente a quanto disposto dall'art. 1, par. 3, DQ – i diritti e principi fondamentali di cui all'art. 6 TUE³⁶, tra cui figura il principio di uguaglianza dinanzi alla legge.

La Corte di giustizia ha dedicato all'esame del principio e alla verifica della sua violazione una attenzione maggiore di quella riservatagli dall'avvocato generale, che pur sulla base del suo mancato rispetto è giunto alle stesse conclusioni della Corte³⁷. Si tratta, come noto, di principio generale di diritto dell'Unione, che esige che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato. Esso è oggi sancito dall'art. 20 CdfUE, che – ci ricordano i giudici del Kirchberg – gli Stati membri devono rispettare nell'attuazione del diritto dell'Unione (*ex art. 51, par. 1, CdfUE*) e che, diversamente dall'art. 18, comma 1, TFUE, che non può essere applicato nel caso di un'eventuale disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e quelli dei paesi terzi, non prevede nessuna limitazione del suo campo d'applicazione e opera, quindi, rispetto a tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione.

³⁵ V. sentenza della Corte del 6 giugno 2023, causa C-700/21, *O.G.*, punti 31-33.

³⁶ *Ibidem*, punti 35-39.

³⁷ *Ibidem*, punti 40-50.

Date queste precisazioni, la Corte ha proceduto ad analizzare la comparabilità delle situazioni prese in esame dall'art. 4, par. 6, DQ, con la consapevolezza (attestata da giurisprudenza consolidata) che nei "limiti in cui le situazioni non sono comparabili, una differenza di trattamento delle situazioni in questione non viola l'uguaglianza davanti alla legge sancita dall'articolo 20 della Carta"³⁸.

La Corte ha (pacificamente) rilevato che l'art. 4, par. 6, DQ non prevede alcuna distinzione circa l'operatività del beneficio in parola in base allo *status civitatis* del soggetto ricercato, ponendo sullo stesso piano cittadini dello Stato di esecuzione e altri soggetti, siano o meno cittadini di altri Stati membri. Tale disposizione semplicemente subordina l'operatività del motivo ostativo facoltativo al verificarsi di due condizioni: (i) la persona ricercata deve essere cittadina dello Stato membro di esecuzione o ivi residente o dimorante e (ii) tale Stato si impegna ad eseguire la pena o misura di sicurezza conformemente al proprio diritto interno. Quanto alle nozioni di residenza e dimora, la Corte ha richiamato la propria pregressa giurisprudenza³⁹, rilevando che "il cittadino di un paese terzo che sia destinatario di un [MAE] e che dimori o risieda nello Stato membro di esecuzione si trova in una situazione comparabile a quella del cittadino di tale Stato membro o a quella del cittadino di un altro Stato membro che dimori o risieda in detto Stato membro e che sia destinatario di un siffatto mandato"⁴⁰. Neppure la seconda condizione distingue sulla base della nazionalità del ricercato, limitandosi a rimettere all'autorità giudiziaria procedente la valutazione della sussistenza di un "legittimo interesse" (espressione

³⁸ V. punto 43 della sentenza, dove altresì si legge che "[i]l requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, al fine di determinare l'esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento, deve esser valutato *alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano* e, in particolare, *alla luce dell'oggetto e dello scopo perseguito dall'atto che istituisce la distinzione di cui trattasi*, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tal fine, i *principi e gli obiettivi del settore in cui rientra tale atto*" (corsivi aggiunti).

³⁹ V. *supra*, nota 22. Tale giurisprudenza è richiamata al punto 47 della sentenza in esame, dove si ricorda che "una persona ricercata "risiede" nello Stato membro di esecuzione qualora abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e "dimora" in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza".

⁴⁰ V. sentenza *O.G.*, cit., punto 47.

già impiegata dall'avvocato generale) che giustifichi l'esecuzione della pena nello Stato membro di esecuzione in considerazione del fatto che essa soddisfa il reinserimento sociale del condannato dopo che ha scontato la pena e, pertanto, la *ratio* stessa sottesa al motivo facoltativo in questione⁴¹. Ne consegue, nel ragionamento della Corte, che l'art. 4, par. 6, letto alla luce dell'art. 20 CdfUE, non può che essere interpretato nel senso della sostanziale non conformità ad essi di una normativa nazionale che traspone il motivo ostativo trattando i cittadini di Stati terzi in modo diverso dai cittadini dello Stato membro di esecuzione e dai cittadini comunitari ivi residenti o dimoranti, con esclusione assoluta e automatica dal beneficio in parola della prima categoria di soggetti, senza tener in alcuna considerazione il loro grado di integrazione nello Stato di esecuzione⁴². La Corte, peraltro, richiamando la propria pregressa giurisprudenza che ha ritenuto legittima una normativa nazionale che subordina la possibilità di beneficiare della garanzia in parola solo ai cittadini comunitari che abbiano un radicamento stabile e duraturo con il territorio dello Stato di esecuzione⁴³, ha ricordato che è ammissibile anche rispetto agli extracomunitari una scelta del legislatore nazionale che, nel trasporre la DQ, subordini il beneficio al requisito che essi risiedano o dimorino nello Stato di esecuzione in via continuativa per periodo di tempo minimo, "purché tale condizione non ecceda quanto necessario a garantire che la persona ricercata presenti un grado di integrazione certo nello Stato membro di esecuzione"⁴⁴.

La Corte di giustizia ha quindi molto insistito sulla discrezionalità valutativa che la trasposizione deve lasciare all'autorità giudiziaria procedente per consentirle di verificare in concreto se sussistano elementi tali da ritenere che l'esecuzione nello Stato membro "richiesto" possa assicurare la finalità sottesa al motivo ostativo ovvero,

⁴¹ *Ibidem*, punti 48-50.

⁴² *Ibidem*, punto 51.

⁴³ V. sentenza *Wolzenburg*, cit., dove – come ricordato – la Corte di giustizia ha ritenuto coerente con la DQ MAE la legislazione dei Paesi Bassi che subordina l'applicazione del motivo di rifiuto, in caso di soggetti cittadini di altri Stati membri, al soggiorno legale e continuativo per cinque anni sul proprio territorio.

⁴⁴ V. sentenza *O.G.*, cit., punto 52. Come anticipato (*supra*, § 1) e ci si tornerà *infra* (§ 5), il legislatore italiano delegato ha limitato il beneficio in parola ai soli cittadini comunitari che risiedano o dimorino nel territorio dello Stato da almeno cinque anni.

come più volte ricordato, il reinserimento sociale del condannato dopo aver scontato la pena, e quindi se sussista quell'interesse legittimo, come detto, a giustificare l'esecuzione della sentenza nel territorio dello Stato. La normativa italiana controversa non consente siffatta valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, perché esclude in modo assoluto e automatico gli extracomunitari dal novero dei soggetti che possono beneficiare della garanzia in esame e anche per tale ragione non è compatibile con il motivo ostativo in parola⁴⁵. Alla luce di tutto quanto precede, la Corte ha pertanto risposto al primo quesito pregiudiziale affermando che l'art. 4, par. 6, DQ MAE, in combinato disposto con il principio di uguaglianza davanti alla legge, sancito all'art. 20 CdfUE, "dev'essere interpretato nel senso che esso *osta a una normativa di uno Stato membro*, volta a trasporre tale articolo 4, punto 6, che *esclude in maniera assoluta e automatica dal beneficio* del motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo previsto da tale disposizione *qualsiasi cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio di tale Stato membro, senza che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa valutare i legami di tale cittadino con detto Stato membro*"⁴⁶.

Con riguardo al secondo quesito pregiudiziale, anche in questo caso al pari dell'avvocato generale, la Corte di giustizia si è soffermata sull'analisi degli elementi idonei a consentire di verificare se sussiste un legame tra il ricercato e il territorio dello Stato tale da escludere la consegna, ovvero, appunto, quell'interesse legittimo che può giustificare l'esecuzione della pena o misura di sicurezza privative della libertà nello Stato di esecuzione, così da soddisfare (forse meglio sarebbe dire perseguire) l'obiettivo del reinserimento sociale del condannato sotteso all'art. 4, par. 6, DQ. A tal proposito, la Corte ha richiamato innanzitutto il considerando n. 9 della citata DQ 2008/909, in base alla quale (ai sensi del suo art. 25) dovrà essere data esecuzione alla sentenza straniera nello Stato quando opera il motivo ostativo in questione: tale considerando elenca, a titolo esemplificativo, una serie di elementi (*i.e.*, l'attaccamento della persona allo Stato membro di esecuzione, la circostanza che tale Stato membro costituisce il centro

⁴⁵ *Ibidem*, punti 53-57.

⁴⁶ *Ibidem*, punto 58, corsivi aggiunti.

della sua vita familiare e dei suoi interessi, tenuto conto, in particolare, dei suoi legami familiari, linguistici, culturali, sociali o, ancora, economici con detto Stato) che consentono all'autorità giudiziaria di essere certa che l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione del MAE contribuirà al reinserimento sociale del condannato⁴⁷. La Corte di giustizia – che, anche qui in linea con il ragionamento dell'avvocato generale, non ha esaminato la possibile rilevanza di altri diritti, specie del diritto alla vita familiare, per giustificare la propria risposta al primo quesito pregiudiziale – ha tuttavia posto in evidenza l'importanza dei legami familiari del ricercato nella determinazione del suo grado di integrazione con lo Stato di esecuzione, affermando che “ove la persona ricercata abbia stabilito il centro della sua vita familiare e dei suoi interessi nello Stato membro di esecuzione, si deve tenere conto del fatto che il reinserimento sociale di tale persona dopo che essa vi ha scontato la sua pena è favorito dal fatto che essa può mantenere contatti regolari e frequenti con la famiglia e i congiunti”⁴⁸. Siffatti elementi – insieme con la natura, la durata e le condizioni di soggiorno nello Stato membro di esecuzione – devono essere valutati già al fine di riscontrare se la persona può considerarsi residente o dimorante in tale Stato⁴⁹ e sono idonei a dimostrare altresì la sussistenza di quell'interesse legittimo che giustifica l'esecuzione nello Stato richiesto ai fini della risocializzazione del condannato. Spetta all'autorità giudiziaria procedente effettuare una valutazione complessiva e concreta di tutti gli elementi volta a volta rilevanti, verificando in particolare se il soggetto ricercato gode dello *status* di soggiornante di lungo periodo di cui alla direttiva 2003/109⁵⁰, dal momento che tale *status* – ai sensi del considerando n. 12 della direttiva – rappresenta “un autentico strumento di integrazione sociale”, e costituisce quindi, secondo la Corte, “un forte indizio del fatto che i legami stabiliti dalla persona ricercata con lo Stato membro di esecuzione sono sufficienti a giustificare il rifiuto di eseguire” il MAE⁵¹.

⁴⁷ *Ibidem*, punto 62.

⁴⁸ *Ibidem*, punto 64.

⁴⁹ *Ibidem*, punto 66.

⁵⁰ *V. supra*, nota 28.

⁵¹ *V. sentenza O.G.*, cit., punto 67. Si veda anche l'art. 12 della direttiva 2003/109, richiamato dalla Corte costituzionale nella sua ordinanza di rinvio pregiudiziale e il cui contenuto è riprodotto *supra*, alla nota 28.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, i giudici del Kirchberg hanno quindi risposto al secondo quesito pregiudiziale affermando che l'art. 4, par. 6, DQ “dev'essere interpretato nel senso che, per valutare se occorra *rifiutare l'esecuzione* di un [MAE] emesso nei *confronti del cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio dello Stato membro di esecuzione*, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve procedere a una *valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione* di tale cittadino, idonei a indicare se esistano, tra quest'ultimo e lo Stato membro di esecuzione, *legami* che dimostrino che egli è *sufficientemente integrato* in tale Stato e che, pertanto, l'esecuzione, in detto Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente *contribuirà ad aumentare le sue possibilità di reinserimento sociale* dopo che tale pena o misura di sicurezza sia stata eseguita. *Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro*”⁵².

5. La sentenza della Corte di giustizia è sintetica ed efficace. Efficace specie nell'individuare i criteri che l'autorità giudiziaria procedente – il cui ruolo chiave nella eventuale applicazione del motivo ostativo è ripetutamente evidenziato – deve tenere in considerazione per valutare la sussistenza di quell'interesse legittimo all'esecuzione della pena nello Stato al fine di garantire il reinserimento sociale del condannato. Sintetica – per quanto sia complessivamente un pregio e per quanto l'analisi della Corte sul punto sia più ampia, come già ricordato, di quella dell'avvocato generale – anche nell'impiego (esclusivo) dell'art. 20 CdfUE (e non, come suggerito dal giudice del rinvio, dell'art. 7 CdfUE sul diritto alla vita familiare⁵³) per giustificare la risposta al primo quesito pregiudiziale.

⁵² *Ibidem*, punto 68.

⁵³ In uno, volendo, con la giurisprudenza della Corte EDU (richiamata *supra*, nota 28), che ha riconosciuto che un *vulnus* del diritto alla vita privata e familiare può conseguire alle decisioni di allontanamento di uno straniero dal territorio nazionale nel quale questi abbia instaurato significativi rapporti sociali, familiari, lavorativi e affettivi, valorizzando pertanto la residenza e il percorso di integrazione dello straniero (seppur) soprattutto con riferimento all'espulsione.

Tra l'altro, sembra la prima volta che il giudice del Kirchberg rileva una violazione di tale previsione in relazione a situazioni (comparabili) aventi ad oggetto cittadini comunitari, da un lato, ed extracomunitari, dall'altro lato. La Corte richiama soltanto due precedenti casi in cui è venuta in rilievo la disposizione in parola per valutare la sussistenza di discriminazioni tra cittadini comunitari e cittadini di Stati terzi: il primo precedente, menzionato al punto 41 della sentenza⁵⁴, non appare pienamente conferente⁵⁵ e la giurisprudenza ivi a sua volta richiamata rileva al solo fine di confermare che le disposizioni della Carta (quindi anche il suo art. 20) si applicano a tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione europea⁵⁶; il secondo, menzionato ai punti 42 e 43 della sentenza, concerne una fattispecie dove le situazioni in cui versavano cittadini comunitari e cittadini di Paesi terzi non erano comparabili e, dunque, non si è riscontrata alcuna violazione dell'art. 20 CdfUE⁵⁷.

⁵⁴ V. parere della Corte del 30 aprile 2019, 1/17, *Accordo CETA UE-Canada*.

⁵⁵ Il punto 41 della sentenza in commento richiama il punto 171 del citato parere 1/17, dove si afferma (semplicemente), al pari di quanto affermato nel citato punto 41, che "l'articolo 20 della Carta, il quale dispone che "tutte le persone sono uguali davanti alla legge", non prevede nessuna limitazione espressa del suo campo d'applicazione e pertanto si applica a tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, come quelle che rientrano nel campo d'applicazione di un accordo internazionale concluso da quest'ultima". Nel caso relativo all'accordo CETA, il Belgio riteneva che, sulla base dell'art. 20 CdfUE, i diritti riconosciuti ai canadesi che investono nell'Unione (in particolare, il diritto di adire il tribunale CETA) dovessero essere riconosciuti anche agli investitori UE che investono nell'Unione europea. La Corte ha ritenuto che non si trattasse di situazioni analoghe trattate in modo differente. L'analogia ci sarebbe soltanto tra investitori canadesi in UE e investitori UE in Canada e, infatti, ad entrambe le categorie di investitori il CETA riconosce il diritto di adire il tribunale CETA, con la conseguenza che l'art. 20 CdfUE è stato ritenuto non violato.

⁵⁶ La giurisprudenza richiamata al punto 171 del parere 1/17 (ovvero le "sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C 617/10, EU:C:2013:105, punti da 19 a 21; del 26 settembre 2013, Texdata Software, C 418/11, EU:C:2013:588, punto 72, e del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund, C 682/15, EU:C:2017:373, punto 49") verte sulla portata applicativa delle disposizioni della Carta che, come più volte anche qui ricordato, trovano applicazione in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione.

⁵⁷ V. sentenza della Corte del 2 settembre 2021, causa C-930/19, *État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica)*. In questo caso, la violazione rilevata (ma non riscontrata dalla Corte) dell'art. 20 CdfUE concerneva il mantenimento del diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato, da parte dei cittadini di paesi terzi, coniugi di un cittadino dell'Unione, che siano stati vittime di atti di violenza domestica commessi da quest'ultimo e che rientrano nell'ambito della direttiva 2004/38, da un lato, e i cittadini di paesi terzi, coniugi di un cittadino

Alla luce della risposta fornita dalla Corte di giustizia, la Corte costituzionale non potrà che dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma interna controversa, ovvero – come si ricorderà – dell'art. 18-*bis*, comma 1, lett. *c*, della legge n. 69/2005, nella formulazione applicabile *ratione temporis* dalla Corte d'appello di Bologna, nella misura in cui esclude in modo assoluto ed automatico dal beneficio della esecuzione della pena o misura di sicurezza nel territorio italiano i cittadini extracomunitari ivi legittimamente ed effettivamente residenti o dimoranti, *rectius* – nel linguaggio del nostro giudice delle leggi – “nella parte in cui non prevede il beneficio in parola anche per i soggetti testé menzionati”. La sentenza additiva della Consulta completerà così il percorso dalla stessa intrapreso nel lontano 2010, con la richiamata sentenza n. 227, finalmente colmando una lacuna evidente (come detto⁵⁸) della legislazione italiana attuativa della DQ MAE.

Sarà interessante vedere se la Corte costituzionale deciderà anche nel senso della illegittimità consequenziale (*ex art. 27* della legge n. 87/1953⁵⁹) del nuovo art. 18 *bis*, comma 2, della legge n. 69/2005 (quale modificata, come visto, dal legislatore delegato nel 2021). Quest'ultima disposizione, che – lo si ricorda – limita l'applicabilità della garanzia in questione ai soli cittadini comunitari che siano radicati nel territorio italiano da almeno cinque anni (coerentemente con la richiamata giurisprudenza *Wolzenburg*), continua ad escludere *tout court* dal beneficio i cittadini extracomunitari. Data la sostanziale identità delle due previsioni (nel non contemplare la garanzia rispetto agli extracomunitari), esigenze di economia processuale (*in primis*) e di certezza del diritto (richiamate peraltro dalla stessa Consulta nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale⁶⁰) potrebbero spingere la Corte

anch'esso di un paese terzo, che sono stati vittime di atti di violenza domestica commessi da quest'ultimo e che rientrano nell'ambito della direttiva 2003/86, dall'altro lato.

⁵⁸ V. *supra*, nota 11.

⁵⁹ Tale disposizione recita: “La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata”. Da ultimo, per pronunce di illegittimità costituzionale consequenziale *v.*, ad esempio, sentenza della Corte costituzionale del 10 maggio 2019, n. 112; e del 4 marzo 2022, n. 54.

⁶⁰ V. ordinanza n. 217/2021, *cit.*, punto 5 del considerato in diritto.

costituzionale a dichiarare l'incostituzionalità anche della norma attualmente vigente, “nella misura in cui esclude dal beneficio i cittadini di paesi terzi legittimamente ed effettivamente residenti o dimoranti nel territorio italiano da almeno cinque anni”. Una sorta di “via libera” ad una pronuncia siffatta della Consulta sembra trovarsi nella stessa sentenza della Corte di giustizia che, al punto 52, richiama, come visto, la propria giurisprudenza *Wolzenburg* per confermare la compatibilità con il motivo ostativo in esame di una legislazione nazionale che subordini il beneficio ad un radicamento stabile e continuativo del ricercato nello Stato di esecuzione.

Non si può nascondere che una sentenza che dichiarasse anche la illegittimità consequenziale avrebbe anche una ricaduta positiva nella procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia per non corretto recepimento della DQ MAE⁶¹, che rischia altrimenti di essere aggravata” (con invio di lettera di messa in mora complementare) a fronte della sentenza in commento. Se la Corte costituzionale sanasse immediatamente la violazione, siffatto rischio potrebbe attenuarsi⁶², benché certo il canale preferenziale per conformarsi alle sentenze pregiudiziali della Corte di giustizia dovrebbe essere (*i.e.*, è e resta) quello normativo, *in primis* lo strumento della legge europea (di cui agli artt. 29 ss. della legge n. 234/2012⁶³).

L'opportunità potrebbe, a questo punto, essere colta dal legislatore che decidesse di avvalersi del percorso di conversione del neo-approvato d.l. salva-infrazioni⁶⁴ (per la prima volta fondato sull'art. 37 della legge n. 234/2012⁶⁵) per sanare la incompatibilità rilevata dalla

⁶¹ V. P.I. n. 2020/2278, aperta con invio della lettera di messa in mora in data 3 dicembre 2020 (v. eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx). Per alcune considerazioni legate ad alcuni passaggi dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 216/2021, che avrebbero potuto agevolare una chiusura della procedura di infrazione v. C. AMALFITANO, M. ARANCI, *Mandato di arresto europeo e due nuove occasioni di dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia*, cit.

⁶² Un aggravamento potrebbe aversi comunque in relazione alla formulazione dell'art. 19, comma 1, lett. b, della legge n. 69/2005, su cui v. *infra*.

⁶³ V. legge del 24 dicembre 2012, in *GURI* 4 gennaio 2013, n. 3.

⁶⁴ Del 7 giugno 2023: v. www.politicheeuropee.gov.it/it/ministro/comunicati-stampa/8-giu-2023-infrazioni/, di imminente pubblicazione in *GURI*.

⁶⁵ Esso dispone che “1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di

Corte di giustizia, andando a modificare la formulazione dell'art. 18 *bis*, comma 2, della legge n. 69/2005, così da comprendere nel beneficio in questione anche gli extracomunitari legittimamente ed effettivamente residenti o dimoranti nel territorio italiano da almeno cinque anni⁶⁶.

Peraltro, se la Consulta si limiterà a dichiarare l'incostituzionalità della sola norma rilevante *ratione temporis* (e oggetto della questione di legittimità costituzionale), e in assenza di un intervento tempestivo del legislatore, è a dir poco scontato che alla prima occasione utile una questione di costituzionalità riguardante il nuovo art. 18 *bis*, comma 2, della legge n. 69/2005 verrebbe sollevata dinanzi al giudice delle leggi; e la sua sentenza sarebbe altrettanto scontata nel contenuto.

giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1". Per l'impiego di d.l. salva-infrazioni prima di essere disciplinato dalla legge n. 234/2012 v., ad esempio, il d.l. 11 dicembre 2012, n. 216 e il dl. 8 aprile 2008, n. 59.

⁶⁶ Certo ci si può chiedere se la scelta politica potrebbe anche andare in altra direzione, ovvero nel senso di eliminare *tout court* il motivo ostativo che, lo si ricorda, ha natura facoltativa (il legislatore che decidesse di non trasporlo non incorrerebbe pertanto in una violazione della DQ). Si è infatti ben consapevoli delle problematiche legate alla tenuta (oltre che ai costi) del sistema penitenziario, destinate ad aumentare a fronte della estensione della garanzia in parola anche ai cittadini degli Stati terzi, con il rischio di violazione di altre previsioni costituzionali e della CEDU in caso di sovraffollamento carcerario. Una soluzione siffatta andrebbe a scapito anche dei cittadini italiani, che tuttavia possono essere estradati in Stati terzi e rispetto ai quali, comunque, non è sempre detto che sussista un reale radicamento con il nostro Paese. In passato, la natura obbligatoria del motivo ostativo in questione consentiva ai cittadini italiani di beneficiare sempre della garanzia in parola, a prescindere dall'effettivo radicamento; oggi, dopo le modifiche del 2021, la Cassazione ha dichiarato che l'operatività del motivo, divenuto facoltativo, non è subordinata alla verifica del radicamento, (ma) nel senso che non spetta al cittadino allegare prove a sostegno dello stesso, anche se pare che anche in tal caso l'autorità giudiziaria possa decidere di consegnarlo o meno solo valutando il suo grado di integrazione e la possibilità effettiva di risocializzazione dopo la condanna (v. Cass., sez. VI, sentenza del 6 febbraio 2023, n. 5233, in *Dejure*). In ogni caso, dal momento che non sembra immaginabile (non almeno nei 60 giorni imposti dalla conversione del d.l.) una scelta volta ad eliminare completamente siffatta garanzia, resta essenziale la valutazione operata dalle autorità giudiziarie delle effettive possibilità di risocializzazione del condannato (comunitario ed extracomunitario).

In ogni caso, qualsiasi sia la portata della decisione della Corte costituzionale (circoscritta al quesito sollevato o tale da “travolgere” la corrispondente norma successiva), spetterà *in primis* alla Corte d’appello di Bologna (giudice rimettente) e quindi alle singole autorità giudiziarie dell’esecuzione (nel nostro ordinamento in prima battuta le corti di appello nel cui distretto il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui si riceve il MAE⁶⁷) verificare (caso per caso) la sussistenza di elementi che consentano di ritenere che il legame con lo Stato sia legittimo ed effettivo⁶⁸, oltre che almeno quinquennale (in base alla disciplina più recente), e, pertanto, di quell’interesse legittimo idoneo a giustificare il rifiuto della consegna e l’esecuzione della pena in Italia, e soddisfare l’esigenza di risocializzazione del condannato. Come ricordato, la Corte di giustizia ha enucleato una serie di criteri che devono essere tenuti in considerazione all’uopo, evidenziandone il carattere non esaustivo⁶⁹.

Analoga verifica spetterà alle autorità giudiziarie degli altri Stati membri chiamate a dare esecuzione a MAE, nella misura in cui i rispettivi legislatori, in sede di trasposizione, abbiano recepito il motivo ostativo di cui all’art. 4, n. 6, DQ MAE. E da questo punto di vista non può non rilevarsi la bontà della scelta della nostra Corte costituzionale di sottoporre il quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia, consentendole di interpretare per la prima volta un profilo ancora inesplorato del motivo ostativo in parola e di elaborare criteri

⁶⁷ V. art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, che al successivo comma 3 stabilisce che “se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

⁶⁸ Rispetto al caso in esame, la stessa Corte costituzionale, peraltro, al punto 5 del considerato in diritto dell’ordinanza n. 217/2021, afferma che “[n]on compete a questa Corte la valutazione se tale radicamento possa essere ritenuto stabile ed effettivo, né se la permanenza dell’interessato sul territorio nazionale possa essere ritenuta legittima, tali valutazioni spettando soltanto al giudice del procedimento principale. Le circostanze di fatto esposte dal giudice rimettente consentono, *tuttavia*, di ipotizzare plausibilmente che, laddove questa Corte dovesse ritenere anche solo in parte fondate le questioni prospettate, la corte d’appello potrebbe decidere, nel giudizio principale, di negare la consegna dell’interessato all’autorità giudiziaria dell’esecuzione e di disporre l’esecuzione in Italia della pena inflittagli in Romania” (corsivi aggiunti).

⁶⁹ Ci si potrebbe chiedere – specie alla luce delle considerazioni di cui *supra*, nota 66 – se le autorità giudiziarie possano valutare anche il *quantum* di pena da scontare, se si considera che più lunga è la pena detentiva, maggiore potrebbe essere – almeno in astratto – la difficoltà di reinserimento una volta scontata.

ermeneutici e applicativi della DQ valevoli per le autorità giudiziarie di tutti gli Stati membri.

Utilità ed efficacia del metodo dialogico tra Corte costituzionale e Corte di giustizia confermano quanto già avvenuto con l'ordinanza della Consulta n. 216/2021 e la successiva pronuncia dei giudici del Kirchberg nella causa C-699/21⁷⁰ e, ancora prima, con l'ordinanza n. 117/2019 e la successiva sentenza in causa C-481/19⁷¹: il giudice delle leggi ha infatti contribuito, anche in quest'ultima vicenda in esame, ad assicurare in tutti gli Stati membri (o almeno in quegli ordinamenti che hanno trasposto la DQ *in parte qua*) una uniforme interpretazione/applicazione del motivo ostativo in discussione e uno standard comune di tutela dei diritti fondamentali, fornendo la lettura corretta di tale motivo.

In attesa del prossimo passaggio dinanzi alla Corte costituzionale di una saga che pare finalmente volgere al termine, almeno lato MAE

⁷⁰ V. *supra*, nota 21. La sentenza della Corte di giustizia *E.D.L.* (cit.), relativa ad un MAE processuale, è particolarmente significativa anche perché, pur ribadendo che i motivi ostativi sono tassativi e da interpretarsi restrittivamente, li integra per via giurisprudenziale, superando il *two steps approach* di cui alla giurisprudenza *Aranyosi* e *Căldăraru* (5 aprile 2016, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU): ivi, infatti, pur in assenza di rischio sistematico nello Stato membro di emissione, si ammette (sulla base dell'art. 1, par. 3, e l'art. 23, par. 4, della DQ MAE, letti alla luce dell'articolo 4 CdfUE) il diniego, seppur eccezionale, della consegna del ricercato se – dopo aver acquisito le opportune informazioni, sospendendo nel mentre la procedura – si riscontra che nello Stato membro di emissione non possono essere fornite le stesse garanzie al consegnando che soffre di problemi psichici particolari e necessita di cure specifiche e nel caso di consegna, a fronte delle informazioni acquisite, esso sarebbe sottoposto al rischio reale (e non superabile in un termine ragionevole) “di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute”. Per un sintetico, ma efficace commento v. M. ARANCI, *La tutela della salute può giustificare il rifiuto della consegna del ricercato* (Corte giust., sentenza 18 aprile 2023, causa C-699/21, EDL), in corso di pubblicazione in *Rivista del contenzioso europeo*, giugno 2023.

⁷¹ V. l'ordinanza della Corte costituzionale del 10 maggio 2019, n. 117, ECLI:IT:COST:2019:117, che ha dato vita, appunto, alla causa C-481/19, *Consob*, decisa dalla Corte di giustizia con sentenza del 2 febbraio 2021. Sulla vicenda e le due pronunce – che hanno consentito il riconoscimento, da parte della Corte di giustizia, con efficacia dunque negli ordinamenti di tutti gli Stati membri, del diritto al silenzio anche nei procedimenti amministrativi di natura sostanzialmente penale – v., per tutti, M. ARANCI, *Diritto al silenzio e illecito amministrativo punitivo: la risposta della Corte di giustizia*, in *Sistema penale*, n. 2, 2021, p. 73 ss.; G. HARDY, *Le droit de ne pas s'auto-incriminer versus l'obligation de coopérer avec les autorités publiques : des questions toujours en suspens après l'arrêt Consob*, in *Revue des affaires européennes*, n. 1, 2021, p. 205 ss.

esecutivo, occorre ricordare che un intervento del legislatore pare oggi necessario, dopo la sentenza della Corte di giustizia, anche rispetto al nuovo art. 19, comma 1, lett. *b*, della legge n. 69/2005 nella misura in cui, come accennato⁷², a seguito delle modifiche del 2021, prevede, nel caso di MAE processuale, la garanzia della riconsegna allo Stato italiano dopo lo svolgimento del processo all'estero (nel caso di condanna, sempre con l'obiettivo di assicurare la risocializzazione) per i soli cittadini italiani e comunitari residenti o dimoranti nel territorio italiano da almeno cinque anni, eliminando la tutela per i cittadini di Stati terzi; tutela che invece era assicurata anche ad essi nella versione originaria della disposizione, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, n. 3, DQ MAE che – al pari dell'art. 4, n. 6 e con identità di *ratio* – non introduce distinzioni in base alla nazionalità dei ricercati al fine di assicurare la garanzia in parola⁷³.

Anche in questo caso, in assenza di intervento tempestivo del legislatore (il veicolo della legge di conversione del d.l. salva-infrazioni non è da sottovalutare, specie per evitare un aggravamento, come accennato, della procedura di infrazione), è certo che, appena si verificheranno i presupposti di fatto e di diritto, la questione di legittimità costituzionale della disposizione sarà sollevata e la parola tornerà alla Consulta. Quest'ultima potrebbe ragionevolmente dichiarare l'incostituzionalità della norma *de qua* senza più passare dal giudice di Lussemburgo⁷⁴, che già sembra aver fornito con la propria giurisprudenza tutte le coordinate utili per una decisione anche sulla portata applicativa di tale (altro) strumento di garanzia (cui è sottesa la stessa *ratio* del beneficio oggetto della sentenza in commento⁷⁵). Coordinate che, ad ogni modo, potranno essere completate proprio sul punto in discussione dalla pronuncia che la Corte di giustizia è stata

⁷² *Supra*, nota 19.

⁷³ Peraltro, l'intervento del legislatore potrebbe essere utile (anche alla luce delle considerazioni di cui *supra* alla nota 66) altresì per allineare la disposizione in parola all'art. 5, n. 3, della DQ nella misura in cui quest'ultimo prevede la garanzia come facoltativa, mentre l'art. 19, comma 1, lett. *b*, della legge n. 69/2005 la dispone come obbligatoria (per la formulazione della previsione v. *supra*, nota 19).

⁷⁴ In linea con la nota giurisprudenza *Cilfit* (6 ottobre 1982, causa 283/81), quale più recentemente specificata in *Consorzio Italian Management* (6 ottobre 2021, causa C-561/19).

⁷⁵ V., in particolare, la sentenza della Corte dell'11 marzo 2020, causa C-314/18, *SF*.

chiamata a rendere su rinvio pregiudiziale della Corte d'appello di Lecce, con questioni, "fotocopia" di quelle qui esaminate, relative alla normativa italiana attuativa del testé citato art. 5, n. 3, DQ⁷⁶. Pronuncia⁷⁷ che, di per sé sola, non sarebbe comunque idonea a consentire all'autorità giudiziaria la non applicazione della disposizione nazionale ritenuta sostanzialmente incompatibile con il diritto dell'Unione, perché – lo si ricorda – la decisione quadro non è dotata di effetto diretto; e pronuncia che, pertanto, non escluderebbe la necessità di una sentenza di illegittimità costituzionale (in assenza, come detto, di intervento normativo) per assicurare tutela anche ai cittadini degli Stati terzi legittimamente ed effettivamente residenti o dimoranti in Italia da almeno cinque anni⁷⁸.

⁷⁶ V. causa C-636/22, *PY*, dove si chiede alla Corte di giustizia "a) Se l'articolo 5, punto 3, [DQ MAE], interpretato alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'articolo 7 [CfdUE], osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esercizio dell'azione penale - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna".

⁷⁷ Volutamente si utilizza il termine "pronuncia" anziché quello di "sentenza" perché non è escluso che la Corte di giustizia decida di statuire sui quesiti pregiudiziali sollevati dalla Corte d'appello di Lecce con ordinanza motivata *ex art. 99 RP CG*, dal momento che – come detto – la soluzione degli stessi sembra chiaramente enucleabile dalla precedente giurisprudenza della Corte.

⁷⁸ Si noti, ancora, che la mera disapplicazione della norma incompatibile implicherebbe un vuoto di tutela anche per le categorie oggi coperte dal beneficio in parola. Come più ampiamente argomentato in C. AMALFITANO, *Il mandato d'arresto europeo nuovamente al vaglio della Consulta*, cit. (il ragionamento vale qui *mutatis mutandis* rispetto agli extracomunitari), solo una pronuncia additiva della Consulta (al pari di un intervento legislativo) potrebbe assicurare tutela ai soggetti oggi non contemplati dalla disposizione *de qua*.